# COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

Piazza Aldo Moro, 5 - San Giovanni Ilarione (VR)
Telefono: 0456550444 - Fax: 0456550533
Codice IPA: C_h916 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF76HT
P.Iva: IT00540670239 - Codice IBAN: IT84F0200859760000100854757
protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it PEC: protocollo@cert.comune.sangiovanniilarione.vr.it


# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E PATROCINI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 15.05.2025 _____

# Sommario

SEZIONE I: PRINCIPI. CONTRIBUTI ORDINARI E CONTRIBUTI UNA TANTUM. ALTRE TIPOLOGIE DI VANTAGGI ATTRIBUIBILI DA PARTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE ..... 3
ART. 1- OGGETTO ..... 3
ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ..... 3
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI ..... 3
ART. 4 - AMBITI DI INTERVENTO ..... 4
ART. 5 - CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI ..... 4
ART. 6 - ALBO COMUNALE ENTI ED ASSOCIAZIONI ..... 5
ART. 7 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEI BUDGET E DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE 5
ART 8 - CONVENZIONI ..... 5
ART. 9 - INDIRIZZI E CRITERI ..... 6
ART. 10 – PROCEDURE ..... 6
ART. 11 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ..... 6
ART. 12 - CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SINGOLA INIZIATIVA E CONTRIBUTI STRAORDINARI ..... 7
ART. 13 – DECADENZA ..... 7
SEZIONE II: CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE, AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL LOGO ..... 7
ART. 1 - PATROCINIO DEL COMUNE E FINALITÀ ..... 8
ART. 2 – BENEFICIARI ..... 8
ART. 3 - OGGETTO E AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO GRATUITO E ONEROSO ..... 9
ART. 4 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E ONEROSO ..... 9
ART. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E ONEROSO ..... 10
ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ..... 11
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO ..... 11
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO ..... 12
ART. 9 - UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ..... 12
ART. 10 – CONSUNTIVO ..... 12
ART. 11 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE ..... 12
SEZIONE III: MARCHI E ADESIONE A COMITATI ..... 13
ART. 1 – MARCHI ..... 13
ART. 2 - ADESIONE A COMITATI ..... 13
SEZIONE IV: CONCLUSIONI ..... 13
ART. 1 - DECADENZA E SANZIONI ..... 13
ART. 2 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA ..... 14
ART. 3 - DISPOSIZIONI FINALI ..... 14
ART. 4 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI ..... 14
ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE ..... 14

## SEZIONE I: PRINCIPI. CONTRIBUTI ORDINARI E CONTRIBUTI UNA TANTUM. ALTRE TIPOLOGIE DI VANTAGGI ATTRIBUIBILI DA PARTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

### ART. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento, in conformità all'art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990 e smi, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, nonché patrocini, ad enti ed associazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. In conformità alle finalità statutarie, il Comune di San Giovanni Ilarione:
✓ riconosce e promuove, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative dei cittadini;
✓ promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale civile e sociale, in particolare, delle fasce a rischio di emarginazione, nonché alla tutela dell'ambiente.
3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti benefici da parte del Comune.

### ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per finanziare le attività – iniziative coerenti con le finalità di cui al presente regolamento sono distinte prioritariamente in contributi ordinari e contributi una tantum.
2. Attraverso la concessione di contributi ordinari e una tantum l'Amministrazione Comunale interviene favorendo attività e/o iniziative valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può, inoltre, attribuire dei vantaggi economici che consistono in benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili, fatto salvo l'applicazione di altri regolamenti specifici qualora presenti e/o dei vincoli di legge

### ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:
a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
b) enti/organizzazioni del Terzo Settore, come normativamente definiti, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio comunale;
c) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
d) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
e) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
f) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

## ART. 4 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Il Comune può riconoscere benefici economici per lo svolgimento delle seguenti attività, progetti, manifestazioni, iniziative:

- ✓ culturali, educative e formative;
- ✓ pubblica istruzione ed informazione;
- ✓ celebrative di eventi e ricorrenze folcloristiche;
- ✓ di prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
- ✓ assistenza e sicurezza sociale;
- ✓ di salvaguardia dei diritti umani, di promozione delle pari opportunità e dell'inclusione e dell'uguaglianza;
- ✓ attività sportive e ricreative del tempo libero;
- ✓ di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, anche urbano; di protezione civile;
- ✓ di promozione del turismo;
- ✓ di promozione dello sviluppo economico.

## ART. 5 - CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI

1. Il Comune di San Giovanni Ilarione può erogare contributi economici da destinarsi al sostegno delle attività di interesse generale, rientranti negli ambiti di intervento di cui all'art. 4, attivate a favore della collettività locale e realizzate in via sussidiaria rispetto alla programmazione comunale.

2. L'ente beneficiario conserva la titolarità delle iniziative e ne è pienamente responsabile. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e/o patrocinio.

3. Con la dizione "contributo economico" si intende qualsiasi elargizione facoltativa di denaro, a carattere non corrispettivo, che il Comune, concede, quale forma di aiuto e/o sostegno, con lo scopo di favorire le attività di un determinato soggetto a copertura delle spese dell'iniziativa proposta.

4. Il contributo economico può essere:

- ✓ ordinario, in tutti i casi in cui i soggetti interessati presentino istanza, nei modi e nei termini disciplinati dai successivi artt. 10 e 11;
- ✓ straordinario o una tantum, per interventi di carattere eccezionale per i quali i soggetti presentino istanza nei modi e nei termini disciplinati dal successivo art. 12.

5. Il Comune di San Giovanni Ilarione può concedere altri vantaggi economici indiretti ai soggetti di cui al punto 3 al fine di sostenere la realizzazione sul territorio comunale di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e/o patrocini, consistenti nell'uso di beni immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunale a tariffe o condizioni agevolate, oppure a titolo gratuito: ai fini del presente regolamento questi altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. sale civiche, aule, impianti, attrezzatture, ecc…). Il beneficiario è tenuto ad utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste e si assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile sollevando, altresì il Comune, da ogni responsabilità derivante dall'uso di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale. La modalità di impiego dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è previsto da apposita convenzione.

6. Nel caso in cui il bene immobile, l'impianto o la struttura siano utilizzati con accesso al pubblico, il richiedente è obbligato ad assicurare tutti gli adempimenti nonché l'ottenimento di autorizzazioni e nulla-osta prescritti dalla legge. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra gli organizzatori delle iniziative e i soggetti terzi.

7. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo

esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. La concessione del beneficio vincola il beneficiario a registrare nelle poste attive di bilancio il contributo comunale; i beneficiari, inoltre, hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "*con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di San Giovanni Ilarione"*.

## ART. 6 - ALBO COMUNALE ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'albo comunale delle forme associative, ai fini del monitoraggio e della valorizzazione delle realtà presenti sul territorio.
2. L'albo rappresenta uno strumento per l'effettiva partecipazione dei cittadini alle attività del Comune e per la democrazia diffusa nel territorio. Invero, l'iscrizione a questo consente alle associazioni di rendere più visibili e reperibili le attività proposte, creare migliori forme di collaborazione con l'amministrazione comunale e con altri enti, accedere più facilmente ai servizi proposti a favore dell'associazionismo locale.
3. Per l'ammissione all'albo comunale deve essere presentata espressa richiesta, corredata da:

- statuto e atto costitutivo (ove non previsti dalla forma associativa, relazione dettagliata circa la realtà rappresentata, le finalità e gli interessi per la comunità locale di cui si è portatori);
- autocertificazione relativa al numero degli associati/aderenti;
- elenco nominativo degli eletti a cariche sociali direttive (legale rappresentante, organo di amministrazione, ecc.);
- copia polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con riferimento all'organizzazione e alla gestione delle attività di pertinenza del soggetto richiedente;
- copia delle polizze contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari.

4. L'associazione, con l'iscrizione all'Albo, si impegna a comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale ogni variazione attinente all'associazione stessa ed in particolare: la variazione di denominazione, la variazione di sede, le variazioni relative agli incarichi direttivi di Presidente e degli organi sociali e comunque ogni modifica statutaria.
5. L'associazione è tenuta a comunicare per iscritto la cessazione dell'attività.

## ART. 7 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEI BUDGET E DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Ente - in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale o nelle successive deliberazioni di variazione - viene determinata l'entità degli stanziamenti dei capitoli relativi alla concessione di contributi da assegnare.
2. La Giunta stabilisce le direttive contenenti:
   a. il budget per contributi ordinari e occasionali, individuando i settori d'intervento e l'indirizzo in termini di priorità cui destinare le risorse nonché il limite di concorso dell'Ente;
   b. La giunta comunale provvedere a trasmettere al Consiglio comunale relazione annuale circa l'attuazione del piano di erogazione dei contributi dell'anno precedente quale allegato al Conto consultivo.

## ART 8 - CONVENZIONI

1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di San Giovanni Ilarione e i soggetti iscritti all'Albo e/o agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza, secondo la normativa vigente. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verificare lo svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta

delle stesse. La collaborazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura del soggetto che sottoscrive la convenzione con il Comune nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

## ART. 9 - INDIRIZZI E CRITERI

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nell'avviso che a sua volta è approvato dalla Giunta con criteri e modalità di cui all'art. 7, nel rispetto dei seguenti criteri:

- ✓ perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà, coinvolgimento giovanile e dei cittadini alla promozione di valori civili, culturali, sociali, educativi, formativi;
- ✓ coinvolgimento dei giovani, degli anziani, delle famiglie e dei genitori, dei soggetti con fragilità;
- ✓ attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante e/o inclusivo;
- ✓ gratuità o onerosità delle attività programmate;
- ✓ valutazione dell'interesse pubblico e, in particolare dell'interesse specifico per la comunità locale in termini di valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo.

## ART. 10 – PROCEDURE

1. Con cadenza annuale, di norma entro il 31 marzo, il Comune pubblica un avviso, sul proprio sito web, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre istanza di partecipazione all'avviso entro un termine non superiore a 120 giorni (31 luglio).
2. Gli interessati possono presentare domanda:
   a. per il sostegno delle attività ordinarie senza fine di lucro;
   b. per l'organizzazione periodica e ripetitiva di eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale.
3. L'istanza presentata sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti che seguono:
   a. programma delle attività ed iniziative da realizzare, con riferimento all'anno in corso;
   b. bilancio, relativo alla/e attività per cui è richiesto il contributo, con indicazione delle entrate e dei costi previsti. Dal bilancio se ne dovrà ricavare la capacità di autofinanziamento dell'ente istante (% di copertura delle spese scritte a bilancio con fondi diversi da quelli comunali). Invero, le erogazioni pubbliche non devono essere superiori alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e le eventuali entrate ottenute. Pertanto, il bilancio preventivo da presentarsi al Comune dovrà essere rispondente ai principi di veridicità e pertinenza delle spese.
   c. con riferimento agli eventi già realizzati e non previsti nei precedenti avvisi, il richiedente dovrà presentare il relativo rendiconto.
   d. atto costitutivo e statuto, se trattasi di Enti ed associazioni non iscritte all'albo comunale, in sede di prima istanza di contributo.
   e. la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 02/05/1974, n.195 e dall'art.4 della Legge 18/11/1981, n.659.
4. Non verranno accolte domande presentate oltre i termini stabiliti dall'avviso di cui al comma 1

## ART. 11 - EROGAZIONE CONTRIBUTO

1. Gli uffici competenti attivano l'istruttoria in merito all'ammissibilità delle istanze (rispetto dei termini e documentazione a corredo dell'istanza).
2. I beneficiari del predetto avviso dovranno attenersi a quanto ivi stabilito. Al termine, ai fini della concessione del contributo da parte del Comune, dovranno autocertificare, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, l'attività svolta e le relative - ed eventuali - spese sostenute. In questo modo il dichiarante si assumerà la responsabilità di quanto dichiarato e si semplifica l'azione amministrativa,

la quale consisterà di successivi controlli a campione. Il contributo, al netto di contributi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, sarà quindi erogato sulla base dei criteri contenuti nel predetto avviso e, comunque, in misura non superiore alle spese economiche dichiarate nei limiti di bilancio. Sono vietati i rimborsi forfettari. Il Comune non potrà rimborsare spese non dichiarate indipendentemente che le attività e le spese siano state effettivamente sostenute.

3. L'amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione a fronte delle autocertificazioni di cui al punto precedente. Qualora ci sia stata formazione ed uso di atti falsi al fine di conseguire benefici economici previsti dal presente Regolamento, il beneficiario sarà penalmente perseguito ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. Inoltre, tale beneficiario non potrà godere di ulteriori contributi nel biennio successivo e dovrà restituire quelli indebitamente ricevuti.

4. La Giunta Comunale delibera la concessione dei contributi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'attività è stata svolta demandando all'ufficio contabile la liquidazione di quanto stabilito al netto della ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente

5. La concessione del contributo comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

6. La mancata o parziale realizzazione delle iniziative programmate comporta la mancata concessione del beneficio, con conseguenti rimborsi/conguagli a carico del beneficiario, salva la facoltà, per la Giunta, di ridurre il contributo concesso.

## ART. 12 - CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SINGOLA INIZIATIVA E CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni occasionali, la Giunta Comunale può prevedere, con proprio atto deliberativo, la concessione di un contributo sulla base delle disponibilità di bilancio.

2. Tutti gli enti e le associazioni possono altresì presentare richiesta di contributo e/o di agevolazione una tantum.

3. L'istanza, corredata da relazione descrittiva dell'iniziativa (es. indicazione di luoghi, date, orari, durata, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico), dalla correlata previsione di entrate e spese e dal tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto sarà valutata dalla Giunta comunale e potrà essere soddisfatta sempre che vi sia piena condivisione delle finalità ed in relazione alle disponibilità di bilancio e demandando all'ufficio contabile la liquidazione di quanto stabilito al netto della ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. L'erogazione dei contributi una tantum è comunque subordinata alla autocertificazione delle spese sostenute – secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 – ed è disposta nei limiti degli importi da questi risultanti al netto di contributi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.

5. Parimenti, a conclusione dell'anno di esercizio, la Giunta si riserva di attribuire ulteriori benefici economici, sempre compatibilmente con le disponibilità a bilancio, ad eventi e manifestazioni considerate meritevoli rispetto agli interessi locali.

## ART. 13 – DECADENZA

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale e stato concesso il beneficio economico;
- non venga presentata la documentazione di cui all'art.10, in particolare il bilancio preventivo di entrata e spesa relativo all'evento/iper cui il contributo è richiesto
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. Qualora si accerti un'esecuzione in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
- non vengano presentate le attestazioni fiscali necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa.

# SEZIONE II: CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE, AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL LOGO

## ART. 1 - PATROCINIO DEL COMUNE E FINALITÀ

1. Il presente atto disciplina i criteri e le forme di pubblicità per le seguenti attività:
   - ✓ Concessione del patrocinio a iniziative, manifestazioni ed eventi;
   - ✓ Utilizzo del logo del Comune di San Giovanni Ilarione da parte di soggetti esterni all'Amministrazione;
2. Il Comune è un ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 13 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.
3. Il Comune sulla base di quanto prevedono gli art. 118, ultimo comma e art. 4, comma 2 della Costituzione, dello Statuto Comunale, ma anche ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile, svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società.
4. Il Comune, riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle autonomie sociali in modo di valorizzare adeguatamente il ruolo insostenibile delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale, favorisce le iniziative dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
5. Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
6. Il patrocino è una attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di San Giovanni Ilarione a iniziative, senza fini di lucro, di terze ritenute meritevoli nei contenuti e negli obbiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale. Di norma si accompagna l'autorizzazione all'utilizzo del logo che tuttavia può, in casi di separata e specifica richiesta, essere oggetto di concessione disgiunta. In nessun caso dovrà essere prioritaria la promozione dell'immagine dell'ente.
7. Il patrocinio gratuito non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.
8. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e il Comune di San Giovanni Ilarione, può essere accordato per eventi che hanno luogo al di fuori del perimetro del territorio comunale.
9. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
10. Resta comunque in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazione, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (es. occupazione suolo pubblico, pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie, ecc.) qualora necessari.

## ART. 2 – BENEFICIARI

1. Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:
   - ✓ istituzioni ed enti dotati di rappresentatività a livello locale;
   - ✓ associazioni, locali o extra locali, oppure associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale;
   - ✓ fondazioni, istituzioni o altri enti (es. comitati) che diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa;
   - ✓ parrocchie, altri organismi, cittadini privati o società di capitali o persone che non perseguano per l'evento il fine di lucro;
   - ✓ soggetti di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc..) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale con il nome del Comune di San Giovanni Ilarione evidenziato.

3. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni;

## ART. 3 - OGGETTO E AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO GRATUITO E ONEROSO

1. Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione di iniziative afferenti:

✓ ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti alla natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;

✓ ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;

✓ ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;

✓ ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorio in genere;

✓ ambito sociosanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali;

2. Possono essere oggetto di patrocinio:

✓ eventi gratuiti di vario genere per gli ambiti descritti al punto precedente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici;

✓ corsi, seminari, workshop e altre attività similari, aperte al pubblico (anche se a numero chiuso) con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento anche se in forma indiretta.

3. Non sono patrocinabili:

- eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, ordini e collegi professionali, ad esclusivo scopo di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa, nonché gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita, diretta o indiretta, o promozionale, di opere, di prodotti, di beni e servizi di qualsiasi natura;
- corsi, seminari, workshop e altre attività similari di contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale;
- pubblicazioni a stampa e prodotti multimediali o telematici in quanto, per loro natura presentano contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'ente, fatte salve – eccezionalmente – quelle pubblicazioni che, per loro contenuto storico o artistico conferiscono particolare prestigio e conoscibilità al Comune di San Giovanni Ilarione;
- iniziative e manifestazioni dalle quali derivano utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- iniziative e manifestazioni palesemente non coincidenti con le finalità dell'Ente;
- iniziative e manifestazioni che direttamente o indirettamente promuovono o sponsorizzano iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione comunale;

## ART. 4 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E ONEROSO

1. Il Comune può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, e precisamente come:

a. concessione di patrocinio gratuito;

b. concessione di patrocinio oneroso, in casi di particolare rilevanza, per iniziative, attività o manifestazioni specifiche informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico.

2. La concessione del patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata l'istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.

## ART. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E ONEROSO

1. Per patrocinio gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica e finanziaria. È altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica delle misure di esenzione, riduzione o agevolazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell' interesse di terzi.
2. Per patrocinio oneroso si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di:
   - ✓ beneficiare di contributi a titolo di compartecipazione alle spese, per una quota non superiore al 50 % del costo complessivo dell'iniziativa;
   - ✓ beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell' istanza quali:
   - ✓ concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
   - ✓ assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente;
   - ✓ affissione delle locandine prodotte dal richiedente;
   - ✓ contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
   - ✓ prestazioni economali per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
   - ✓ conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative di cui alla finalità dell'art. 1 del presente regolamento;
   - ✓ uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
   - ✓ collaborazione del personale comunale nell' attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione dei manifesti, dépliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicazione sul sito web del Comune e/o newsletter, ecc...)
3. Il patrocinio gratuito è accordato dal Sindaco o suo delegato.
4. La concessione di patrocinio oneroso è approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto motivato.
5. La Giunta Comunale stabilisce l'entità del beneficio economico o strumentale concesso.
6. La concessione del patrimonio oneroso viene deliberata facendo riferimento, di norma, ai seguenti criteri:
   - ✓ coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti.
   - ✓ rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o di interesse pubblico, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
   - ✓ congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
   - ✓ potenziale richiamo di presenza turistica;
   - ✓ capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;
   - ✓ continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obbiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
   - ✓ gratuità di accesso alle attività organizzative;
   - ✓ presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
   - ✓ significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
   - ✓ capacità organizzativa, dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.
7. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dell'imposta per le affissioni pubblicitarie relative all' iniziativa, che sono assoggettate al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

8. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all' Ufficio Protocollo equivale a diniego.

## ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio gratuito viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

a. coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti e alle linee programmatiche del Comune;

b. il carattere locale, nazionale o internazionale;

c. il legame con le tradizioni locali;

d. la rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;

e. rilevanza dell'evento per l'immagine dell'amministrazione comunale, valutata in riferimento alla varietà degli strumenti di comunicazione e pubblicitari utilizzati e alla potenziale diffusione del messaggio;

f. collaborazione con istituti di ricerca o di studio (es. Università), organismi culturali e sportivi (es. CONI), istituzioni pubbliche.

## ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio gratuito devono presentare istanza in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco, utilizzando l'apposito modulo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo posta elettronica, attività e strutture, copia dello statuto e/o costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità.
3. È possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso a mano o tramite posta al protocollo del Comune, attraverso PEC e sottoscritto digitalmente o tramite istanza on line.
4. Il Sindaco, se vi sono gli estremi, concede il Patrocinio gratuito e questo viene comunicato dall'ente al richiedente.
5. Il patrocinio gratuito consiste nell'autorizzazione ad utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione, il logo con indicato il nome del Comune di San Giovanni Ilarione, eventualmente integrato con l'indicazione dell'assessorato competente e/o la dizione "Con il patrocinio del Comune di San Giovanni Ilarione".
6. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformula ogni anno.
7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
8. Il patrocinio gratuito può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dal presente regolamento, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti e/o indennizzi di sorta.
9. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo

negativo sull'immagine dell'Amministrazione comunale.

## ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO

2. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio oneroso devono presentare istanza in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Sindaco, utilizzando l'apposito modulo.
3. L'istanza deve essere prodotta con congruo anticipo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
4. Nel caso la richiesta di contributo economico, l'istanza deve contenere, oltre a quanto prescritto al comma 2 dell' articolo 7, indicazione dell'ammontare del contributo richiesto, un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell' iniziativa e l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, oltre che l'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata.
5. È possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso a mano o tramite posta al protocollo del Comune, attraverso PEC e sottoscritto digitalmente o tramite istanza on line.

## ART. 9 - UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti il patrocinio oneroso l'obbligo di realizzare l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico, nella forma e nelle modalità descritte nell' istanza presentata.
2. In caso di mancata o parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso.

## ART. 10 – CONSUNTIVO

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, i soggetti beneficiari di contributi economici di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa accompagnata dal consultivo delle spese sostenute, corredato dai giustificativi di spesa.
2. Al consultivo deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione assegnata al beneficio economico ottenuto da parte del comune di San Giovanni Ilarione

## ART. 11 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente;

a. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "con il Patrocinio del Comune di San Giovanni Ilarione" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.

2. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilevo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa nonché la posizione e visibilità data al logo comunale, qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento di concessione.

## SEZIONE III: MARCHI E ADESIONE A COMITATI

### ART. 1 – MARCHI

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti.
2. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.
3. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal dirigente del settore competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.
4. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per danni arrecati all' immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente materia di contraffazioni.
5. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa vigente in materia di marchi, ed in particolare al Codice della Proprietà Industriale, approvato con decreto legislativo n. 30 del 2005.

### ART. 2 - ADESIONE A COMITATI

1. L'adesione a comitati d'onore, organizzativi, promotori o altro, è prevista in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza e comporta la partecipazione del Sindaco o di un suo delegato in rappresentanza dell'Ente e/o del gonfalone.
2. Gli scopi del comitato devono essere coerenti con i criteri di cui all'art. 1 della sezione 2.
3. I materiali di comunicazione prodotti dai comitati a cui l'ente aderisce dovranno riportare lo stemma comunale nelle modalità indicate dall'art. 12.

## SEZIONE IV: CONCLUSIONI

### ART. 1 - DECADENZA E SANZIONI

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
- ✓ non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale e stato concesso il beneficio economico;
- ✓ non venga presentata la documentazione prescritta punti precedenti, in particolare per quanto attiene al consultivo delle spese sostenute;
- ✓ sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. Qualora si accerti un'esecuzione in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
- ✓ non vengano presentate le attestazioni fiscali necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa.

2. L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento o nel provvedimento di concessione.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell' iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all' utilizzo della dicitura "patrocinio" e del stemma comunale, ovvero a modalità di impegno degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori contributi e patrocini per

un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale o civile.

4. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di San Giovanni Ilarione venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute e a seguito di diffida, l'amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

5. Ogni caso di uso improprio o in trasgressione agli articoli del presente regolamento, verrà sanzionato con una sanzione amministrativa da euro (es. 150,00) ad euro (2.500,00) demandando all'ufficio di polizia locale le verifiche e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

## ART. 2 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Il Dirigente/Responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

2. Il presente Regolamento, con il quale sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui l'Ente deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

3. È altresì, obbligatoria e costituisce condizione legale di efficacia la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli atti di attribuzione di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare nei confronti del medesimo beneficiario. I suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

4. I suddetti atti devono essere rispettivamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione" seguendo le modalità previste nell'allegato 1 alla delibera Anac n. 50/2013, recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

5. Le informazioni sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

## ART. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.

## ART. 4 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni pervenute all'Ente avverrà esclusivamente nell'ambito e per i fini Istituzionali dell'ente in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

## ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diventa esecutivo dal giorno 01.01.2026.